

# Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica

di concerto con

# Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

## I DIRETTORI GENERALI

- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- **VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- **VISTA** la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- **VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento

- (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- **VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";
- **VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";
- VISTA la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA-il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;
- **VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società *Italcert S.r.l.*, con sede legale in Viale Sarca, 336 20126 Milano (MI), emanato da questa Direzione Generale in data 7 giugno 2016, con **scadenza 26 luglio 2020**;
- **VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla "presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";
- **ACQUISITA** la Delibera 27 marzo 2020 (DC2020UTL009) Prot. 92680 del 31/03/2020 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia con la quale viene rinnovato l'accreditamento a favore della società *Italcert S.r.l.* per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva macchine 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX) e modulo H (Allegato X);
- **ACQUISITA** l'istanza della società *Italcert S.r.l.*, prot. DGMCTCNT n. 111991 del 29/04/2020 e n. 115673 del 06/05/2020, di rinnovo autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, completa di tutta la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;
- **VALUTATA** completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;
- **ACQUISITE** agli atti, prot. DGMCTCNT n. 111991 del 29/04/2020 e n. 115673 del 06/05/2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

- VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- **RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

# **DECRETANO**

#### Art.1

La società *Italcert S.r.l.* (P.IVA 10598330156), con sede legale in Viale Sarca, 336 – 20126 Milano (MI), è autorizzata ad esercitare attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l'*Esame CE del tipo* di cui all'Allegato IX (Modulo B) e per la Conformità basata sulla g*aranzia totale di qualità* di cui all'Allegato X (Modulo H), per le seguenti macchine di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE:

- 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
- 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
- 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola caval-letto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
- 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scari-co manuale;
- 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanza-mento integrato, a carico e/o scarico manuale.
- 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
- 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
- 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.

- 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
- 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale.
- 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
- 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
- 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
- 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
- 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)

#### Art. 2

- 1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al **26/07/2024** ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea.
- 2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

# Art. 3

- 1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.
- 2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
- 3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
- 4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini del controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

# Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

# Art. 5

1. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

# Art. 6

- 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Macchine".
- 2. L'efficacia del provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (Avv. Loredana Gulino)

> IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (Dr. Romolo de Camillis)

